

CAMERA DEI DEPUTATI N. 888

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVELLO, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Norme per lo sviluppo dello sport
e delle attività fisico-motorie

Presentata il 29 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella IX e nella X legislatura, la maggior parte dei gruppi parlamentari aveva rivolto, come mai in precedenza, la propria attenzione al mondo sportivo.

Tale attenzione, seppur tardiva rispetto a quella che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale, con diverse proposte di legge, aveva manifestato nelle precedenti legislature per infrangere l'isolamento ed il disinteresse che circondava l'imponente crescita del fenomeno sportivo — significava l'avvenuta presa di coscienza di un problema che non andava oltre disatteso, e l'abbandono della cronica posizione di agnosticismo nei confronti dello sport.

Sebbene nessuno dei progetti di riforma dello sport sia stato approvato, non possiamo, però, affermare che i risultati ottenuti da questo fermento di iniziative siano da sottovalutare.

Non dobbiamo infatti dimenticare che nella X legislatura il comitato ristretto, nominato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati, era arrivato alla stesura definitiva di un progetto unitario che raccoglieva in gran parte le istanze e i progetti che i gruppi parlamentari avevano formulato nelle loro proposte. Prima fra tutte la salvaguardia dell'autonomia del mondo sportivo, salvaguardia dalla quale non si poteva prescindere nell'ambito di

un corretto progetto di riforma legislativa dello sport stesso.

Dicevamo dell'importanza dei risultati raggiunti dal comitato ristretto. È proprio nostra intenzione, infatti, ripartire dalla traccia originale di quel testo, emendando alcune parti, purificandolo dalle carenze più evidenti. In questo modo la nostra iniziativa, oltre che assumere il valore di indispensabile stimolo, propone integrazioni e modifiche di alcune parti del progetto elaborato dal predetto comitato ristretto che a nostro giudizio andavano riviste.

Principi generali.

I principi generali che ispirano la proposta di legge sono precisati nel primo dei 30 articoli di cui si compone. In esso si afferma che « La pratica delle attività sportive e fisico-motorie costituisce strumento di promozione umana e sociale e di tutela della salute del cittadino » e anche « Lo Stato riconosce le associazioni sportive quali strutture fondamentali dello sport e ne garantisce l'autonomia ».

Negli articoli 2 e 3 sono rispettivamente indicati i compiti cui lo Stato è chiamato per la realizzazione degli scopi di promozione e diffusione delle attività sportive; nell'articolo 4 vengono precisate le competenze attribuite in materia di sport alle regioni ed ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sport nella scuola.

La denominazione dell'insegnamento di « educazione fisica » è sostituita da quella di « educazione motoria ». Tale termine è da ritenersi maggiormente appropriato nel definire un'attività che, oltre a tendere ad un'adeguata formazione del fisico, a completamento di quella culturale, sia nel contempo idonea a prevenire, parallelamente all'assistenza dei servizi di medicina scolastica e sportiva, quei paramorfismi, la cui impressionante diffusione nella

popolazione italiana desta motivo di preoccupazione per il benessere stesso della società.

L'educazione motoria comprende tre ore di insegnamento obbligatorio nel normale orario scolastico e sei ore di insegnamento integrativo. L'aumento da due a tre ore dell'insegnamento obbligatorio, specialmente nelle scuole secondarie e superiori, è da individuarsi come il necessario correttivo per l'attuazione del programma prefisso.

Sport nelle forze armate.

Nell'esplicito richiamo dei principi, già sanciti in materia dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, viene altresì definita l'utilizzazione delle strutture sportive militari da parte dell'associazione di base.

Il CONI.

Nel riconoscere il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) quale ente pubblico indipendente, escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, tutto il resto del titolo ha cercato di ricollegarsi con i principi della legge istitutiva del CONI e alla legge 31 gennaio 1992, n. 138, che hanno disciplinato la vita di questo organismo. Esistendo, appunto, in virtù di detti provvedimenti una regolamentazione del CONI si è quindi ritenuto opportuno non incidere sull'argomento.

Soltanto il Consiglio nazionale e la Giunta esecutiva, tra gli organi centrali, vengono regolamentati e tra gli organi viene inserito il Consiglio per la promozione delle attività fisico-sportive. Detto Consiglio ha il compito, nel rispetto delle finalità e dell'autonomia delle singole componenti (federazioni, enti di promozione, scuola, Forze armate, regioni) di armonizzare le iniziative e di valorizzare la complementarietà dei vari soggetti che perseguono la promozione delle attività fisico-sportive.

Le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva.

Riguardo la posizione delle federazioni sportive nazionali, sia la dottrina che la giurisprudenza sono divise sulla natura giuridica (privata o pubblica) delle stesse.

L'orientamento prevalente degli ultimi anni nell'orientarsi a favore della ipotesi privatistica, aveva indotto gli estensori della maggior parte delle proposte di legge presentate nella nona legislatura, le cui indicazioni sono poi confluite nel testo elaborato dal comitato ristretto della Commissione interni della Camera dei deputati, ad optare per la qualifica di « soggetti di diritto privato ».

Se indubbiamente con questa soluzione, avremmo risolto il problema di identificazione ormai annoso, non avremmo potuto conclamare nel contempo la soluzione di tutti i problemi conseguenti.

Al proposito basta citare l'esempio più evidente, e che riguarda la discrasia che si sarebbe venuta a creare tra il personale delle federazioni sportive nazionali, dipendenti pubblici e l'invocata configurazione giuridica di tipo privatistico delle federazioni stesse.

Nella X legislatura il comitato ristretto della Commissione cultura aveva operato una inversione di tendenza con la previsione della natura pubblica delle federazioni, che contrasta con la natura associativa e che incide negativamente sull'operatività delle federazioni.

Una soluzione che preveda la doppia personalità giuridica è, a nostro avviso, la più idonea. Di diritto pubblico: nell'ambito del rapporto strutturale disciplinare relativo al personale che collega le federazioni sportive nazionali al CONI e relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nella sfera di rispettiva competenza; di diritto privato: nei confronti dei terzi, con esclusione, ovviamente, delle federazioni sportive nazionali alle quali la soggettività di diritto pubblico è attribuita dalle vigenti leggi.

Tra i compiti delle federazioni sportive nazionali, viene inoltre codificato l'impegno delle stesse nei confronti delle attività sportive degli italiani all'estero.

Riteniamo indispensabile che alle società sportive italiane all'estero venga conferita una pari dignità rispetto a quelle operanti sul territorio nazionale, affinché i propri iscritti, cittadini italiani o di nazionalità italiana, possano ottenere dalle federazioni sportive nazionali il riconoscimento dei risultati conseguiti partecipando all'attività dei paesi ospitanti e il cui svolgimento deve essere garantito da apposite convenzioni stipulate dal CONI e federazioni sportive nazionali con i corrispondenti organi esteri.

Riguardo agli enti di promozione sportiva sono dettate le norme sul loro riconoscimento, sulla verifica periodica della sussistenza dei requisiti e sul controllo dei bilanci e la utilizzazione dei finanziamenti.

Infine, il finanziamento agli enti di promozione sportiva viene rivisto in base ad uno schema di ripartizione delle entrate (Tabella A) derivanti dai concorsi pronostici, che prevede la progressiva riduzione, sino all'eliminazione definitiva, dell'imposta unica dello Stato.

Le società sportive dilettantistiche — Gli impianti sportivi — Il trattamento tributario.

Lo sviluppo avuto dallo sport richiede un urgente intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti organizzativi nuovi e adeguati alla modificata situazione, anche perché i tradizionali modelli previsti dalla legislazione vigente non risultano confacenti alle esigenze interne delle associazioni sportive, allo svolgimento della loro attività ed ai rapporti esterni.

Pur nel rispetto del principio che le società sportive possano costituirsi nella forma ritenuta da esse preferibile, si ravvisa l'opportunità dell'introduzione nella nostra legislazione di un modello apposito

per le società sportive, con una disciplina propria e distinta da quella dei vari tipi di società regolate dalle norme vigenti.

A tal fine la soluzione proposta è quella della creazione di una nuova figura tipica individuata nella società sportiva, che trae la sua origine proprio dall'autonomia del movimento e dell'ordinamento sportivo e che si colloca comunque in armonia con il sistema dell'ordinamento giuridico generale.

Dal punto di vista giuridico non sussistono difficoltà a che il potere di riconoscimento della società sportiva venga attribuito all'ente pubblico CONI, anzi la soluzione proposta si presenta conforme al quadro normativo generale e rappresenta solo una ulteriore valorizzazione di quella autonomia dell'ordinamento sportivo, del resto già radicata profondamente nell'ambito del sistema generale.

L'esame dei problemi riguardanti l'assetto organizzativo dello sport italiano deve essere congiunto a quello degli indispensabili e urgenti interventi specifici a sostegno dell'azione delle società sportive dilettantistiche, perché sarebbe inutile ipotizzare un nuovo modello organizzativo se, nel frattempo, non venissero attuate le misure idonee a garantire la sopravvivenza del mondo dello sport.

È ciò che affermò anche la Conferenza nazionale dello sport svoltasi a Roma dal 10 al 13 novembre 1982. Nelle « linee per una legge-quadro, espone nelle conclusioni del Ministro del turismo e dello spettacolo, fu affermato testualmente: « Occorrono provvedimenti urgenti e concreti

per rimuovere le difficoltà, a volte insormontabili, che ogni giorno le società sportive e i loro benemeriti dirigenti volontari affrontano nello svolgimento della loro attività, la quale costituisce un autentico servizio sociale alla comunità. In particolare: creazione e messa a disposizione di impianti sportivi e di attrezzature sportive; ammissione ai mutui dell'Istituto per il credito sportivo; servizi di medicina dello sport; tutela sanitaria delle attività sportive; soluzione dei molteplici problemi tributari; intervento legislativo che fornisca alle società sportive dilettantistiche strumenti organizzativi adeguati alle loro esigenze, ecc. ».

Per questo la proposta di legge affronta anche il tema degli impianti sportivi e quello del trattamento tributario, con soluzioni che sono scaturite da precise indicazioni della base sportiva.

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge non pretende di risolvere tutti i problemi dello sport italiano. Ma la sua approvazione rappresenterebbe un importante passo per assicurare le condizioni che rendano accessibili a tutti i cittadini la pratica delle attività sportive.

È con questa convinzione che il Movimento sociale italiano destra nazionale sottopone la presente proposta di legge alla vostra attenzione, ed auspica che questa iniziativa, e quelle di altri gruppi sul medesimo argomento, non abbiano la sorte, come le tante nelle trascorse legislature, di non essere esaminate dal Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
PRINCÌPI

ART. 1.

1. La pratica delle attività sportive e fisico-motorie costituisce strumento di promozione umana, sociale e di tutela della salute del cittadino.

2. Lo Stato riconosce le associazioni sportive quali strutture fondamentali dello sport e ne garantisce l'autonomia.

3. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quelle delle regioni, e nel rispetto altresì delle autonomie associative, promuove e sostiene la diffusione di tali attività tra tutti i cittadini, con particolare riguardo ai soggetti e alle zone territoriali in condizione di maggiore necessità e svantaggio.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, lo Stato:

a) promuove l'attività fisico-motoria e sportiva quale momento formativo-educativo della scuola, delle Forze armate, del personale della polizia e dei corpi militarizzati dello Stato;

b) opera interventi diretti, finalizzati ad assicurare le condizioni perché i cittadini possano svolgere attività sportive. In particolare, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, predispone gli strumenti necessari alla realizzazione di programmi di equilibrata diffusione sul territorio nazionale e massima utilizzazione degli impianti destinati all'esercizio dello sport, secondo criteri di polivalenza, e dotati di attrezzature e servizi collettivi;

c) contribuisce al sostegno ed allo sviluppo delle società sportive, anche predisponendo in favore delle stesse forme di agevolazioni fiscali e procedure atte a facilitare l'espletamento degli adempimenti amministrativi.

ART. 3.

1. La tutela sanitaria delle attività sportive è assicurata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; in relazione alle necessità esistenti le regioni possono disporre che le unità sanitarie locali si avvalgano anche della collaborazione delle strutture della Federazione medico sportiva italiana con le quali abbiano stipulato apposita convenzione secondo uno schema tipo approvato dalla regione.

ART. 4.

1. Ferme restando le attribuzioni previste dalla legislazione vigente in materia di attività sportive delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono, salve le competenze istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), alla programmazione e promozione delle iniziative in materia di costruzione o ammodernamento di impianti sportivi secondo la normativa vigente.

2. Gli enti locali e territoriali svolgono, nel quadro di quanto previsto dalla presente legge, le funzioni e le attività di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

CAPO II

SPORT NELLA SCUOLA

ART. 5.

1. La denominazione dell'insegnamento di « educazione fisica » è sostituita da quella di « educazione motoria ».

2. L'educazione motoria, con l'assistenza dei servizi di medicina scolastica e sportiva, è parte integrante del programma educativo nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. L'educazione motoria nella scuola si sviluppa con i caratteri:

a) di attività ludica nella scuola materna ed elementare, con prospettive di educazione presportiva nel secondo ciclo dell'istruzione primaria;

b) di educazione fisica comprensiva dell'avviamento alla pratica sportiva, nella scuola media;

c) di educazione fisica comprensiva dell'assestamento delle attitudini e preferenze verso la pratica dei vari sport, nella scuola secondaria superiore.

ART. 6.

1. L'educazione motoria comprende tre ore di insegnamento obbligatorio nel normale orario scolastico, e sei ore di insegnamento integrativo, facoltativo per gli alunni, dedicato alla pratica sportiva, secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sono fissate le modalità di espletamento dell'insegnamento integrativo, che deve essere svolto dai docenti della singola scuola o da quelli in soprannumero o appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come modificato dalla legge 7 marzo 1986, n. 66.

ART. 7.

1. Le regioni provvedono all'assicurazione:

a) per gli eventi dannosi connessi alle attività fisiche e sportive scolastiche,

svolte anche in orario extrascolastico compresi gli infortuni *in itinere*, a favore degli alunni, del personale direttivo, docente e non docente nelle scuole e istituti di ogni ordine e grado funzionanti nella regione;

b) contro i rischi di responsabilità civile degli alunni, del personale direttivo, docente e non docente in relazione ad eventi verificatisi nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

ART. 8.

1. L'educazione motoria nelle scuole di ogni ordine e grado è svolta in appositi impianti comprensivi di strutture coperte e di spazi all'aperto, costruiti od organizzati in modo da favorirne l'utilizzazione polivalente, nonché funzionale alle esigenze locali. Gli impianti sono allocati in maniera da garantire la loro più ampia utilizzazione ai fini indicati dalla presente legge.

2. Le norme tecniche per l'edilizia scolastica sono aggiornate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, secondo i criteri e le finalità di cui al comma 1. Tali norme devono stabilire il numero, le dimensioni e le caratteristiche delle palestre, degli spazi all'aperto e degli impianti sportivi di cui devono essere dotati gli edifici scolastici, nonché gli impianti sportivi, anche specialistici, che devono essere previsti a livello di distretto scolastico al servizio di più scuole.

3. Le regioni, le province e i comuni, stipulando le convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, le spese a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali. Stabiliscono altresì le modalità di accertamento e di rimborso dei danni subiti dai beni della scuola, ai fini dello sgravio delle responsabilità del direttore didattico o del preside quale funzionario delegato.

4. I comuni e le province coadiuvano i provveditorati agli studi ed i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione motoria, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità, ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine, possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle predette strutture private.

5. Al termine delle normali ore di lezioni curricolari, l'utilizzazione di ogni impianto sportivo scolastico è stabilita dall'ente proprietario dell'edificio medesimo, che lo pone a disposizione della scuola stessa, della comunità locale e in particolare delle associazioni sportive. La temporanea concessione è disposta dal comune o dalla provincia secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517. L'ente locale concedente sostiene tutti gli oneri relativi alla conduzione, alla custodia dell'impianto e degli attrezzi durante l'uso extra-scolastico, e ne garantisce i relativi servizi, anche adottando idonee misure per la responsabilizzazione dei concessionari.

6. Il Ministero della pubblica istruzione promuove ogni quinquennio una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia sportiva scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità, nonché le carenze quantitative e qualitative.

7. Per la realizzazione di opere di edilizia sportiva scolastica sperimentale, il Ministero della pubblica istruzione può stipulare convenzioni con il CONI per compiti di studio e di ricerca, di progettazione e di tipizzazione.

ART. 9.

1. Per i diplomati dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) la partecipazione ai giochi olimpici ed ai campionati del mondo, oppure l'aver fatto parte di rappresentanze nazionali in qualità di atleti o tecnici, relativamente a discipline sportive praticate nella scuola, costituisce

titolo sia nei concorsi di accesso al ruolo di docenti di educazione motoria sia nel conferimento delle supplenze per l'insegnamento dell'educazione motoria nelle scuole medie e secondarie superiori.

2. La certificazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 è effettuata dal segretario generale del CONI.

ART. 10.

1. Alla diffusione della pratica sportiva nelle università e negli istituti di istruzione universitaria provvedono:

a) i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, che sovrintendono agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle attività sportive;

b) gli enti di promozione sportiva.

2. Gli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria, possono essere utilizzati dalle associazioni sportive, nei limiti e con le modalità stabilite in apposite convenzioni tra gli enti universitari e la regione, la provincia o il comune, e sono aperti al pubblico compatibilmente con le esigenze delle attività sportive universitarie e con quelle didattiche degli istituti di educazione fisica e delle relative scuole di specializzazione. Tali convenzioni stabiliscono anche le modalità di accertamento e di rimborso dei danni secondo quanto stabilito al comma 3 e nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8.

3. La regione, la provincia o il comune, per l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature di loro proprietà ovvero delle strutture private, possono stipulare convenzioni con le università o istituti universitari. Tali convenzioni recepiscono quanto stabilito nel secondo periodo del comma 3 e nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8.

4. Per l'utilizzazione delle strutture private, la regione, la provincia o il comune sono autorizzati a stipulare convenzioni con i relativi proprietari o gestori.

ART. 11.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede alla modifica e alla integrazione dei programmi di insegnamento vigenti, in relazione alla esigenza di coordinarne i contenuti con i principi indicati nelle disposizioni del capo II della presente legge.

CAPO III

SPORT NELLE FORZE ARMATE,
NELLA POLIZIA DI STATO
E NEI CORPI MILITARIZZATI

ART. 12.

1. Ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, l'attività sportiva è parte integrante della formazione del personale delle Forze armate, di leva e in servizio permanente, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo degli agenti di custodia. Essa è condotta da istruttori qualificati ed ha caratteri e finalità sia promozionali sia di specializzazione.

2. L'attività sportiva svolta da atleti e tecnici appartenenti alle Forze armate o ai Corpi di cui al comma 1, costituisce attività di servizio anche se espletata nell'ambito e per conto del CONI e delle federazioni sportive nazionali.

ART. 13.

1. I programmi di istruzione e di impiego del personale di leva comprendono appositi tempi e periodi destinati all'attività sportiva collettiva.

2. Gli organismi competenti organizzano manifestazioni sportive riservate ai militari e agli appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 12, ed assicurano la partecipazione di atleti, dirigenti e tecnici italiani alle manifestazioni internazionali dello sport militare.

3. Le Forze armate, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive, purché svolte nell'ambito di organizzazioni riconosciute dal CONI.

4. L'uso delle strutture sportive militari realizzate o migliorate con il concorso del CONI è disciplinato in base a convenzioni fra l'Amministrazione della difesa e il CONI.

ART. 14.

1. Le Forze armate, la Polizia di Stato, e gli altri Corpi di cui all'articolo 12 concorrono allo sviluppo dello sport nazionale mediante l'istituzione e il potenziamento di centri sportivi militari e di centri di preparazione olimpica per discipline sportive peculiarmente militari, la formazione di istruttori sportivi, la conservazione e il miglioramento del patrimonio atletico nazionale durante il servizio militare, compreso quello di leva, fornendo apporti di carattere organizzativo e tecnico al CONI e alle federazioni sportive nazionali.

ART. 15.

1. I comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree concordano con le società sportive esistenti sul territorio del comune, nel quale hanno sede i rispettivi enti militari, e con gli enti scolastici, l'uso temporaneo gratuito delle proprie strutture e delle proprie attrezzature sportive in dotazione ai reparti stessi, sulla base di un regola-

mento che precisa le modalità per la migliore utilizzazione degli impianti, convenuto tra i comandi predetti e i comitati provinciali del CONI.

2. Nell'ambito dei programmi e delle iniziative a favore dei militari in servizio, di cui all'undicesimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, l'amministrazione militare concorda con i comuni le modalità per l'ammissione del personale in servizio all'utilizzazione delle strutture sportive esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per quanto compatibili, alla Polizia di Stato e ai corpi elencati nell'articolo 12.

CAPO IV

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)

ART. 16.

1. Il CONI, federazione delle federazioni sportive nazionali, è ente pubblico indipendente dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni; ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. Il CONI persegue le finalità ed esercita le funzioni previste dalle leggi dello Stato e dalla Carta olimpica.

3. Spetta al consiglio nazionale del CONI deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico e il regolamento di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e suc-

cessive modificazioni, e della legge 29 marzo 1983, n. 93. Si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

ART. 17.

1. Il CONI svolge funzioni di sorveglianza e di tutela sugli enti, organismi ed associazioni sportive e ne ratifica statuti e regolamenti.

2. Il CONI organizza e disciplina le attività sportive agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali e di ricerca, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (CIO) e delle federazioni sportive internazionali; collabora sul piano tecnico ed attuativo con regioni ed enti locali, enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, associazioni e società, anche al fine di potenziare il patrimonio nazionale di impianti sportivi e di favorire l'accesso ai medesimi agli handicappati; collabora con le istituzioni centrali e periferiche del Servizio sanitario nazionale, anche per il tramite delle federazioni sportive nazionali, al fine della prevenzione del *doping*, in modo da assicurare, anche nelle forme previste dall'articolo 3, che l'attività sportiva si svolga nella tutela dell'integrità ed a vantaggio della salute psicofisica della persona; favorisce lo sviluppo dell'associazionismo sportivo in tutte le sue forme, sollecitando i soggetti istituzionali ad adottare gli opportuni strumenti di agevolazione; può, altresì, svolgere attività o servizi attinenti alle proprie finalità istituzionali per conto dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, sulla base di apposite convenzioni.

ART. 18.

1. Sono organi centrali del CONI:

- a) il consiglio nazionale;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente;

d) il consiglio per la promozione delle attività fisico-sportive;

e) il segretario generale;

f) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il consiglio nazionale stabilisce gli indirizzi generali delle attività dell'ente e, anche in attuazione delle direttive del CIO, quelli per la diffusione degli ideali della Carta olimpica ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge; esso è composto dal presidente del CONI, che lo presiede, e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Partecipano alle riunioni, con voto deliberativo, i membri italiani del CIO. Le funzioni di Segretario sono svolte dal segretario generale del CONI.

3. La giunta esecutiva esercita i poteri di amministrazione e gestione dell'ente; essa è composta dal presidente del CONI, che la presiede, dai due vicepresidenti del CONI eletti dal consiglio nazionale nel suo seno, dai sei membri eletti dal consiglio nazionale, dai membri italiani del CIO e dal segretario generale che esercita anche le funzioni di segretario.

ART. 19.

1. Il consiglio per la promozione delle attività fisico-sportive ha il compito, nel rispetto delle finalità e dell'autonomia delle singole componenti, di armonizzare le iniziative e di valorizzare la complementarietà dell'azione dei vari soggetti che perseguono la promozione delle attività fisico-sportive mediante l'organizzazione delle stesse attività, anche al fine di realizzare l'obiettivo dello sport per tutti.

2. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il consiglio:

a) esprime il parere per il riconoscimento e la revoca della qualifica di ente di promozione sportiva;

b) formula proposte in ordine alla promozione delle attività fisico-sportive e la realizzazione di una politica volta alla diffusione della pratica sportiva;

c) formula proposte in ordine ad una concreta politica di sostegno nei confronti delle società sportive dilettantistiche e del volontariato, per giungere ad un effettivo riconoscimento della funzione sociale dell'associazionismo sportivo;

d) formula proposte affinché le regioni, le province e i comuni promuovano sul territorio le condizioni che rendano la pratica sportiva in ogni sua forma accessibile a tutti i cittadini, soprattutto con la realizzazione, il potenziamento, il riequilibrio territoriale e l'uso razionale degli impianti sportivi e con la messa a disposizione dei necessari servizi di medicina dello sport per assicurare la tutela sanitaria delle attività sportive;

e) predispone eventuali programmi di promozione sportiva da realizzare unitariamente dalle componenti del consiglio e conduce ricerche ai fini della maggiore diffusione della pratica sportiva nel Paese.

3. Il consiglio è presieduto dal Presidente del CONI ed è composto:

a) dai presidenti delle federazioni sportive nazionali del CONI e dal segretario generale del CONI;

b) dai presidenti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

c) dai responsabili dei seguenti servizi centrali del Ministero della pubblica istruzione: Servizio per la scuola materna, Direzione generale dell'istruzione elementare, Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, Direzione generale dell'istruzione media non statale;

d) dai responsabili dell'ufficio sport dello stato maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando generale della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo degli agenti di custodia;

e) da due rappresentanti delle regioni.

4. Per ciascuno dei membri titolari è previsto un supplente, nominativamente designato da ciascuna organizzazione o amministrazione componente.

5. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del CONI e da otto componenti eletti dal Comitato nel suo seno in ragione di: due di designazione del CONI, due di designazione degli enti di promozione sportiva, due di designazione della Scuola e due di designazione delle Forze armate. L'ufficio di presidenza elegge al suo interno due vice-presidenti.

6. Il consiglio può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro secondo quanto previsto dal regolamento interno.

7. Il consiglio opera con le modalità previste dal proprio regolamento, deliberato dal consiglio stesso e approvato dal consiglio nazionale del CONI.

ART. 20.

1. Sono organi periferici del CONI:

a) il consiglio regionale e il comitato regionale;

b) il consiglio provinciale e il comitato provinciale;

c) i delegati comunali e circoscrizionali.

2. La composizione e le attribuzioni degli organi periferici sono stabiliti dal consiglio nazionale del CONI.

ART. 21.

1. Il CONI provvede al conseguimento dei propri fini con le entrate derivanti dai concorsi pronostici il cui esercizio è ad esso riservato e dagli altri concorsi pronostici ad esso affidati, con contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati, con erogazioni e lasciti da parte di privati e con i ricavati delle manifestazioni sportive da esso organizzate e con ogni altro introito derivante dall'esercizio delle attività

istituzionali che organizza ai sensi dell'articolo 17, ivi compresi gli introiti pubblicitari e radiotelevisivi.

2. Le deliberazioni dell'ente concernenti il bilancio di previsione e le relative variazioni nonché il conto consuntivo sono approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di ricezione, approva o restituisce, con motivati rilievi per il riesame, le delibere di cui al comma 2. Trascorso il termine di sessanta giorni, le delibere non restituite sono esecutive.

4. Il controllo di legittimità sulla gestione del CONI è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

5. Si applicano al CONI le agevolazioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria.

ART. 22.

1. Per particolari esigenze di attività tecnico-sportive, nonché di studi e ricerca, può essere autorizzato il comando annuale presso il CONI e le federazioni sportive nazionali di personale appartenente ai ruoli del personale di pubbliche amministrazioni. Il trattamento economico del personale in posizione di comando è interamente a carico del CONI.

2. Il personale del CONI può essere comandato, nell'interesse e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente, a prestare servizio presso amministrazioni statali, università, enti o associazioni aventi personalità giuridica, istituti ed organismi di ricerca scientifica, nazionali o stranieri, e organismi sportivi internazionali, previo consenso o su richiesta di dette amministrazioni.

3. Qualora il comando è disposto a richiesta dell'amministrazione di destinazione, il trattamento economico è interamente a carico dell'ente medesimo.

CAPO V

FEDERAZIONI SPORTIVE
NAZIONALI

ART. 23.

1. Le federazioni sportive nazionali sono soggetti di diritto pubblico nell'ambito del rapporto strutturale e disciplinare che le collega al CONI. Nei confronti di terzi e, relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nella sfera di rispettiva competenza, sono soggetti di diritto privato senza fine di lucro, ad esclusione delle federazioni sportive nazionali alle quali la soggettività di diritto pubblico è attribuita dalle vigenti leggi.

2. Le federazioni sportive nazionali hanno per fine istituzionale la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina dello sport a prevalente indirizzo agonistico, nonché la tutela dell'interesse degli iscritti e dei tesserati che svolgono attività non solo nell'ambito di società operanti sul territorio nazionale, ma anche nell'ambito di società costituite da cittadini italiani o di nazionalità italiana all'estero e la cui attività è integralmente equiparata a quella delle prime. Esse provvedono anche alla formazione dei tecnici e degli istruttori, ad ogni livello, della disciplina sportiva cui sono preposti.

3. La qualifica di federazione sportiva nazionale è attribuita a seguito di delibera adottata dal consiglio nazionale del CONI a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto a voto.

4. La qualifica di federazione sportiva nazionale è altresì attribuita in ottemperanza al riconoscimento da parte del CIO della relativa federazione sportiva internazionale.

5. Per uno stesso sport può essere costituita una sola federazione.

6. Sono federazioni sportive nazionali quelle riconosciute dal CONI al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con delibera motivata adottata dal consiglio nazionale del CONI, a maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, può essere revocata la qualifica di federazione sportiva nazionale.

ART. 24.

1. Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle associazioni, dalle società e dai soggetti ad esse affiliati. Le loro norme statutarie e regolamentari debbono essere in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, e rispondere a criteri di democraticità ed al principio volontaristico e di gratuità delle cariche.

2. Lo statuto e le relative modifiche sono deliberati dall'assemblea dei soggetti affiliati, e sono esecutivi dopo l'approvazione da parte del competente organo del CONI.

3. Lo statuto delle federazioni sportive nazionali disciplina anche l'attività sportiva professionistica, e fissa i criteri per la distinzione di tale attività da quella dilettantistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

4. I regolamenti attinenti al funzionamento delle federazioni sportive nazionali sono deliberati dal consiglio federale e sono approvati dal competente organo del CONI.

5. Le norme sull'organizzazione dell'attività sportiva sono approvate dalle singole federazioni secondo le procedure previste dai rispettivi statuti.

6. Il CONI, oltre a quanto già stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, in materia, fissa le modalità per l'esercizio della vigilanza che ad esso compete sulle federazioni sportive nazionali, nonché gli obblighi di ordine gestionale e contabile a carico delle medesime.

7. Le pronunce degli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa non hanno influenza sugli atti adottati dai competenti organi sportivi riguardanti lo svolgimento e l'esito delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.

8. Il CONI fissa nel proprio regolamento le modalità di esercizio del controllo che ad esso compete sulle federazioni sportive nazionali. In ogni caso il CONI provvede mediante propri organi ispettivi ad effettuare controlli sistematici sulla gestione delle federazioni sportive nazionali. Per accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento degli organi federali, la giunta esecutiva del CONI, può nominare commissari straordinari *ad acta* ed il consiglio nazionale può nominare commissari straordinari sostitutivi di organi delle federazioni sportive nazionali.

9. Entro la fine del terzo mese dell'anno successivo a quello dello svolgimento dei Giochi olimpici estivi, si procede al rinnovo degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali.

ART. 25.

1. Le federazioni sportive nazionali provvedono al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal CONI, con i proventi del tesseramento degli iscritti, con gli utili delle manifestazioni sportive, delle attività da esse organizzate, e con gli introiti pubblicitari e radiotelevisivi che ne derivano, nonché con erogazioni e lasciti da parte di privati.

2. Nel bilancio delle federazioni sportive nazionali devono essere indicati i titoli corrispondenti a tutte le entrate e le spese effettive.

CAPO VI

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

ART. 26.

1. Sono enti di promozione sportiva le associazioni a livello nazionale senza fine di lucro, che hanno come fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e

formative ancorché esercitate con modalità agonistiche e che hanno una presenza organizzata nel territorio nazionale in almeno quindici regioni e in settanta province con un numero di società sportive aderenti non inferiore a millecinquecento. Per il riconoscimento di associazioni relative a particolari categorie di persone identificate con deliberazione del consiglio nazionale del CONI può prescindersi dai predetti requisiti organizzativi.

2. Le norme statutarie degli enti nazionali di promozione sportiva debbono prevedere la volontarietà di adesione, la facoltà di recesso da parte degli associati e la elettività delle cariche sociali, e devono ispirarsi a principi di democrazia interna e di autonomia rispetto a soggetti di carattere politico e sindacale. Esse devono, inoltre, garantire il principio della partecipazione degli atleti alla vita associativa e la loro rappresentanza negli organi deliberativi della società.

3. Il riconoscimento della natura di ente nazionale di promozione sportiva è attribuito, previo accertamento dei requisiti previsti, con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, aventi diritto di voto, del consiglio nazionale del CONI, previo parere del consiglio per la promozione delle attività fisico-sportive.

4. La sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento è verificata ogni quattro anni e la perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento.

ART. 27.

1. Il consiglio nazionale del CONI, contestualmente alla deliberazione del bilancio di previsione dell'ente, stabilisce l'ammontare del finanziamento da destinare complessivamente agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti sulla base delle entrate dei concorsi pronostici, ripartite ai sensi della tabella B allegata alla presente legge.

2. La somma determinata ai sensi del comma 1 è ripartita tra gli enti nazionali di promozione sportiva in misura propor-

zionale alla loro consistenza organizzativa, all'attività svolta, alla programmazione, alla ricerca e alla sperimentazione di progetti pilota rivolti ai soggetti sociali che incontrano maggiori difficoltà nella pratica di attività fisico-sportive.

3. Gli enti di promozione sportiva presentano ogni anno al CONI il bilancio di previsione deliberato dall'organo competente, accompagnato dal programma dettagliato dell'attività da svolgere. Alla chiusura di ciascun anno finanziario gli enti medesimi presentano parimenti il conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta, sulla consistenza organizzativa e sul numero degli associati, nonché la relazione dell'organo di controllo, secondo le previsioni statutarie.

4. Il presidente dell'organo interno di controllo deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

5. Il CONI qualora attraverso gli atti in suo possesso e gli accertamenti svolti a mezzo dei suoi organi centrali e periferici, accerti irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti di promozione sportiva, con delibera del consiglio nazionale adotta i provvedimenti necessari secondo la gravità dei fatti, compresa la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, e fino alla revoca del riconoscimento di ente di promozione sportiva ai sensi del comma 4 dell'articolo 26.

CAPO VII

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ART. 28.

1. Ai fini della presente legge, per « società sportive dilettantistiche » si intendono le società, le associazioni, gli enti e gli organismi sportivi a carattere associativo operanti al livello di base, liberamente costituite e riconosciute ai fini

sportivi dal CONI, che abbiano per oggetto esclusivo l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e non inquadrino atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Lo Stato riconosce alle società sportive dilettantistiche, quali strutture portanti dello sport italiano, la funzione di promozione umana e di progresso civile, ne garantisce l'autonomia, contribuisce al loro sostegno e ne agevola lo sviluppo.

ART. 29.

1. Le società sportive dilettantistiche sono soggette all'ordinamento sportivo ed esercitano le loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.

2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione della finalità sportiva.

3. Le società sportive dilettantistiche sono riconosciute come società sportive ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, dal CONI con modalità da stabilirsi dal consiglio nazionale dello stesso Comitato. Il riconoscimento da parte del CONI delle società sportive dilettantistiche che ne facciano espressa richiesta, comporta il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'articolo 32.

4. Le società sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con la personalità giuridica di diritto privato di cui alla presente legge;

c) società sportiva costituita in società per azioni, società a responsabilità limitata secondo le disposizioni vigenti, fatta eccezione in ogni caso per le norme relative alla finalità di lucro e conseguenziali.

5. Le società sportive dilettantistiche devono avere uno statuto ispirato al principio di democrazia interna ed alle norme dell'ordinamento sportivo. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposte alla approvazione del CONI che è rilasciata secondo procedure e modalità stabilite con apposito regolamento deliberato dal consiglio nazionale del CONI.

6. Le società sportive dilettantistiche che intendano chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato o assumere la forma di società di capitali devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve comunque indicare:

a) la denominazione e la sede della società sportiva;

b) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il domicilio e la cittadinanza dei soci;

c) l'oggetto sociale, che deve essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 28 e deve espressamente escludere ogni scopo di lucro;

d) il patrimonio e i mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale;

e) le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e per la loro esclusione;

f) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti nella società sportiva per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva;

g) il numero, il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita, nonché il codice fiscale degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi ne hanno la rappresentanza;

h) il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società sportive comunque costituite che svolgono attività concorrenti;

i) la gratuità degli incarichi degli amministratori;

l) il numero dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

m) l'incompatibilità della qualità di socio con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto obbligatorio di contenuto patrimoniale, diretto o indiretto, con la società sportiva, salvo quanto previsto per le cooperative di sviluppo sportivo dell'articolo 37;

n) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO e delle federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società intende affiliarsi.

ART. 30.

1. Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge presentano domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali del CONI o ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che, entro trenta giorni, verificata la rispondenza dell'oggetto sociale alla finalità sportiva nonché dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme dell'ordinamento sportivo e della presente legge, procede alla affiliazione e ne rilascia il relativo certificato.

2. La federazione o ente che procede all'affiliazione provvede altresì agli adempimenti istruttori prescritti dal CONI ai fini del successivo riconoscimento.

ART. 31.

1. Presso il CONI è istituito un registro delle società sportive dilettantistiche distinto in tre elenchi:

a) associazioni sportive dilettantistiche costituite in conformità alle norme degli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazioni sportive dilettantistiche con la personalità giuridica di diritto privato di cui alla presente legge;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali quale prevista dalle vigenti disposizioni.

2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal consiglio nazionale del CONI.

ART. 32.

1. Alle società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge, non costituite nella forma di società di capitali, che siano in possesso di mezzi finanziari idonei e sufficienti allo svolgimento dell'attività sportiva perseguita, che abbiano ottenuto il riconoscimento come società sportive ai sensi dell'articolo 29, comma 3, che siano costituite per atto pubblico con uno statuto che presenti i requisiti di cui all'articolo 29, comma 6, che risultino affiliate ad una federazione nazionale sportiva o ad un ente di promozione sportiva e che ne facciano apposita richiesta, è attribuita con provvedimento del Presidente del CONI, su conforme delibera del consiglio nazionale dello stesso ente, la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

2. L'avvenuto riconoscimento quali società sportive ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sostituisce il parere del Consiglio di Stato ai fini della attribuzione della personalità giuridica ai soggetti di cui al comma 1.

3. Alle società sportive dilettantistiche che intendano assumere la veste di società di capitali si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12, 15, comma 5, della legge 23 marzo 1981, n. 91.

ART. 33.

1. Le società sportive dilettantistiche riconosciute persone giuridiche possono stare in giudizio, acquisire beni immobili

a titolo gratuito od oneroso, contrarre mutui, possedere ed amministrare:

a) i conferimenti dei soci;

b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati;

c) gli incassi ed i proventi delle manifestazioni sportive e delle sponsorizzazioni;

d) gli impianti e le attrezzature destinati all'esercizio della pratica sportiva;

e) i locali destinati alla sede sociale e gli immobili necessari al perseguimento del fine sociale sportivo;

f) i beni patrimoniali e mobiliari;

g) i corrispettivi derivanti da convenzioni;

h) le donazioni e i lasciti testamentari.

2. Per le obbligazioni sociali risponde l'ente sportivo con il suo patrimonio.

3. Alle società sportive dilettantistiche si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 35 del codice civile.

ART. 34.

1. Le società sportive dilettantistiche di cui alla presente legge sono sottoposte a controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI di cui sono affiliate, per delega del CONI stesso e secondo modalità da questo predisposte ed approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Tutte le deliberazioni riguardanti esposizioni finanziarie e tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla previa approvazione delle federazioni e degli enti di cui al comma 1.

3. I poteri di cui agli articoli 16, 23, ultimo comma, 31 e 32 del codice civile rispetto alle società sportive dilettantisti-

che costituite in forma di associazione riconosciuta sono esercitati, per delega del CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva cui dette società sono affiliate.

ART. 35.

1. In caso di irregolare funzionamento della società sportiva dilettantistica riconosciuta ai sensi della presente legge, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva competente può nominare un commissario determinandone i poteri e la durata.

2. Per gravi irregolarità di gestione o in caso di insolvenza, la federazione sportiva nazionale o l'ente di promozione sportiva può motivatamente richiedere al CONI la liquidazione dell'ente e la nomina di un liquidatore.

3. Compiuta la liquidazione, il residuo attivo viene assegnato al CONI per destinarlo al Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 36.

ART. 36.

1. Per i casi di grave insolvenza delle società sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi della presente legge e di rilevante interesse sportivo nazionale, è istituito presso il CONI, con gestione separata, un « Fondo centrale di garanzia ».

2. La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 7, per le eventuali perdite che i creditori dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle prescritte procedure.

3. La garanzia opera entro i limiti delle disponibilità del fondo.

4. La dotazione finanziaria del fondo è costituita dal versamento per un triennio da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del

decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Al fondo sono devoluti altresì i beni e gli eventuali residui attivi di gestione delle società sportive disciolte.

5. Il fondo è amministrato da un comitato composto: dal presidente del CONI, il quale assume le funzioni di presidente; da un rappresentante del Ministro del turismo e dello spettacolo e da un rappresentante del Ministro del tesoro.

6. Spetta al Comitato di cui al comma 5 deliberare in ordine:

a) allo schema di regolamento contenente i criteri e le modalità che devono presiedere e disciplinare gli interventi del fondo, compresa l'assicurazione del fondo stesso presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA);

b) alle singole richieste di ammissione all'intervento del fondo in base alla delibera del consiglio nazionale del CONI di rispondenza all'interesse sportivo nazionale;

c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del fondo.

7. Il fondo è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal comitato di cui al comma 5, deliberato dal consiglio nazionale del CONI ed approvato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 37.

1. Le cooperative di sviluppo sportivo sono cooperative che svolgono la propria attività allo scopo di soddisfare lo svolgimento di attività sportive anche di non soci.

2. Allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 i soci prendono parte quali utenti o quali fornitori di lavoro, di servizi, di prestazioni volontarie o di beni.

3. Le cooperative di sviluppo sportivo devono essere costituite fra soci prestatori di cui almeno un quarto apporti presta-

zioni personali volontariamente, stabilmente e gratuitamente, esclusivamente per fini sportivi e di solidarietà sociale. Qualora, successivamente alla costituzione della cooperativa, il numero dei soci volontari scenda al di sotto della percentuale prevista, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno.

ART. 38.

1. È vietata la distribuzione a qualsiasi titolo ai soci di dividendi e di utili, che devono essere destinati, fatta salva la quota da assegnare a riserva indivisibile, al finanziamento dell'attività sociale.

2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nel caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore al loro valore nominale.

ART. 39.

1. Nel caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato a fini sportivi conformi a quelli statutariamente perseguiti.

2. Al registro prefettizio di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è aggiunta la: « Sezione cooperazione sportiva ». L'oggetto e lo scopo sociale delle società disciplinate dal presente articolo non possono essere modificati.

3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo ai sensi dell'articolo 2519 del codice civile unitamente al certificato di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed al certificato di riconoscimento del CONI ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni.

ART. 40.

1. Le cooperative di sviluppo sportivo sono soggette, oltre che ai controlli ed alle ispezioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, anche alle ispezioni del CONI.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se l'ispezione riguarda le cooperative di sviluppo sportivo, una copia del verbale deve essere trasmessa, entro quaranta giorni, al Comitato olimpico nazionale italiano ».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di cooperative di sviluppo sportivo, i provvedimenti stessi sono disposti previo parere del Comitato olimpico nazionale italiano ».

ART. 41.

1. Per i soggetti che prestano lavoro volontario non trovano applicazione le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è determinato l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo del premio delle prestazioni relative.

2. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti in precedenza dalla cooperativa.

3. È vietata ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di solidarietà sociale.

ART. 42.

1. Sono estese alle cooperative di sviluppo sportivo tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi in materia di cooperative.

2. Le agevolazioni e le esenzioni relative all'imposta di registro previsto dalle leggi in vigore si applicano alle cooperative di sviluppo sportivo senza limite di tempo, qualunque sia il valore dell'atto in relazione all'entità del capitale sociale ed a prescindere da quanto previsto al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

3. Le cooperative di sviluppo sportivo sono esenti dal versamento del contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

ART. 43.

1. Il trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge per le società sportive dilettantistiche si applica esclusivamente alle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 31 della presente legge.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, non trova applicazione nei confronti delle società sportive in qualsiasi forma costituite.

CAPO VIII
IMPIANTI SPORTIVI

ART. 44.

1. Le regioni su proposta delle province, dei comuni e delle loro forme associative e con la consulenza tecnica del CONI, provvedono ad elaborare e finanziare programmi annuali e pluriennali di investimenti per l'impiantistica sportiva in attuazione di quanto previsto dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, svolgendo un'opera di sostegno nei confronti dei comuni e delle associazioni sportive compresi nel proprio ambito territoriale.

2. L'intervento della regione deve essere volto in particolare al recupero ed alla piena utilizzazione degli impianti esistenti, alla realizzazione di nuovi impianti secondo indirizzi programmatici, con priorità per il riequilibrio a favore delle aree più carenti di strutture sportive ed alle aree più congestionate.

3. Le province, in collaborazione con i comuni, realizzano impianti sportivi di rilevante interesse provinciale.

4. I comuni, anche con le modalità previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla definizione ed alla realizzazione degli interventi pubblici di edilizia sportiva.

5. Con legge dello Stato sono definiti i soggetti, le procedure e le modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di incremento e di miglioramento degli impianti sportivi al fine di perseguire l'obiettivo del superamento degli squilibri esistenti sul territorio nazionale.

ART. 45.

1. Per la realizzazione degli impianti sportivi da parte degli enti locali territoriali e del CONI, comprese le opere infra-

strutturali stettamente connesse e funzionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

2. Ai programmi straordinari di intervento statale per l'impiantistica sportiva ed alle opere da realizzarsi da parte del CONI si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il parere del CONI, ai sensi del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, modificato dalla legge 2 giugno 1968, n. 526, e dal comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è espresso dal comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire tre miliardi e dalla commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire tre miliardi.

4. Gli impianti sportivi di esercizio costituiscono, ad integrazione di quanto previsto dalla lettera f) del secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, aggiunto dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, opere di urbanizzazione secondaria. Per impianto sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato normalmente a spettacolo sportivo.

5. Nella progettazione degli impianti sportivi si tiene conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali. In particolare gli impianti sportivi sono di norma localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile la fruizione da parte degli utenti e disposti in modo da realizzare un sistema continuo di verde libero ed attrezzato.

6. Gli standard urbanistici inerenti gli spazi pubblici attrezzati per lo sport sono fissati, salvo che la disciplina regionale non abbia disposto parametri maggiori, in un minimo di cinque metri quadrati per abitante.

7. I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata devono assicurare la realizzazione degli impianti sportivi di quar-

tiere contemporaneamente agli interventi di edilizia abitativa.

8. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i comuni possono avvalersi delle convenzioni previste dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

9. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti pubblici territoriali a società sportive dilettantistiche in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri di uso. Le convenzioni con le quali gli enti locali territoriali o altri enti pubblici affidano alle società sportive dilettantistiche la gestione di impianti sportivi sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altro gravame fiscale.

ART. 46.

1. Gli impianti sportivi degli enti locali territoriali fanno parte del patrimonio indisponibile dei medesimi, con destinazione d'uso permanente per le attività sportive.

2. Gli enti locali territoriali provvedono alle spese di manutenzione e di gestione degli impianti, ivi compresi la custodia e l'esercizio, iscrivendo in bilancio le somme necessarie.

3. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le associazioni sportive.

4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti locali territoriali ad associazioni sportive in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che stabiliscano i criteri di uso.

5. Gli enti locali territoriali possono stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive private disponibili.

6. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didat-

tica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione delle associazioni sportive locali. La temporanea concessione è disposta dal comune e dalla provincia secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

7. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature sportive delle scuole per consentirne la fruizione da parte delle associazioni sportive sono a carico dell'ente locale territoriale.

8. Gli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono aperti alla comunità locale, e in particolare alle associazioni sportive, sulla base di apposite convenzioni, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

9. Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del CONI, nonché delle federazioni sportive nazionali, degli enti e delle associazioni sportive riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

10. Nelle concessioni demaniali marittime ai soggetti di cui al comma 9 sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

11. I concessionari di cui ai commi 9 e 10 hanno facoltà di scomputare dal canone le somme impiegate per la realizzazione di opere successivamente acquisite dallo Stato e rientranti nell'oggetto della concessione nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sempreché tali opere ed interventi siano stati previamente autorizzati ed adeguatamente documentati.

ART. 47.

1. I mutui di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, possono essere concessi anche a persone fisiche, società cooperative ed altri soggetti di natura privatistica che abbiano stipulato, previo parere favo-

revoles del comitato provinciale del CONI, una convenzione con il comune di competenza, nella quale siano previsti i criteri di utilizzazione e di gestione dell'impianto, cui il finanziamento si riferisce, anche da parte di società sportive presenti sul territorio, regolarmente affiliate ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve risultare da atto pubblico, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, e deve prevedere la immutabilità della destinazione delle opere finanziate per un periodo almeno pari alla durata del mutuo.

3. Il credito dell'Istituto per il credito sportivo viene altresì esercitato a favore di società per azioni con un capitale sociale non inferiore a lire cinque miliardi, che esercitino la locazione finanziaria di quanto conseguito con i mutui di cui alla presente legge a favore di enti e soggetti che abbiano come scopo lo svolgimento di attività sportive, purché la destinazione delle opere rese disponibili con tali finanziamenti risulti da atto pubblico trascritto, i cui patti siano immodificabili per un tempo almeno pari alla durata del mutuo.

4. Qualora prima del totale rimborso del mutuo sia accertata una violazione sostanziale della convenzione o si determini una parziale o totale modificazione della destinazione dell'impianto sportivo con esso realizzato, il contratto è risolto di diritto e dal mutuatario è dovuta una penale pari all'importo della quota residua del mutuo.

5. La costruzione di impianti sportivi può essere affidata in concessione dal comune ai soggetti sportivi indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

6. Le società sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica, iscritte nel registro di cui all'articolo 31, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, nonché contrarre mutui con l'Istituto per il credito sportivo per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. Possono, inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità perseguite.

7. I beni di cui al comma 6 sono intestati alle società sportive dilettantistiche. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

CAPO IX

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

ART. 48.

1. I proventi conseguiti dalle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 31, in occasione di manifestazioni sportive organizzate per la raccolta dei fondi nel loro esclusivo interesse, compresi quelli derivanti da riprese televisive e da sponsorizzazioni, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

2. Le forniture di beni e servizi effettuate nei diretti confronti delle società sportive dilettantistiche e destinate al perseguimento di fini istituzionali non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Le somme comunque percepite per le manifestazioni sportive organizzate dai soggetti di cui al comma 1, a titolo di sponsorizzazione o per altre prestazioni accessorie o comunque effettuate

in occasione delle manifestazioni stesse, compresi i corrispettivi derivanti da riprese o trasmissioni televisive, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

4. Per le somme ed i corrispettivi di cui al comma 3 l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli sportivi di cui al n. 2 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, è fissata nella misura del due per cento.

5. Nei confronti delle « società sportive dilettantistiche » restano ferme le disposizioni sulle associazioni sportive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. Nell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione.

7. Le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire tre milioni per anno a favore delle società sportive dilettantistiche in qualsiasi forma costituite e iscritte nel registro di cui all'articolo 31 sono deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con decreto del Ministro delle finanze l'importo deducibile deve essere adeguato, almeno ogni triennio, agli intervenuti mutamenti dei valori monetari.

8. Le società sportive dilettantistiche sono escluse dal pagamento delle tasse di vidimazione delle scritture contabili e per la iscrizione nel registro delle imprese se dovuta.

9. Gli atti costitutivi delle società sportive dilettantistiche, compresi gli atti di trasformazione in società sportive riconosciute ai sensi della presente legge, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

10. Sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni le forme pubblicitarie volte alla propaganda sportiva o a diffondere la conoscenza dei benefici della pratica sportiva con qualunque mezzo effettuate ed anche se contenenti riferimenti pubblicitari a ditte sponsorizzatrici.

11. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, lettera p), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate sia da persone fisiche che da enti pubblici e privati a favore del CONI, delle federazioni sportive nazionali del CONI e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI qualora siano effettuate per manifestazioni, iniziative, studi e ricerche aventi ad oggetto la promozione delle attività sportive.

12. Gli enti pubblici territoriali, gli enti sportivi riconosciuti dal CONI, le associazioni e società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali non si intendono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. La disposizione di cui al comma 12 ha effetto dal 1° gennaio 1973 e non dà luogo né a rimborsi né a recuperi di imposta.

14. Le trasformazioni delle associazioni sportive in società per azioni, in società a responsabilità limitata o in cooperative che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.

ART. 49.

1. Gli atti ed i contratti relativi all'acquisizione, all'alienazione ed alla permuta dei beni immobili relativi all'attività sportiva nonché gli atti ed i contratti posti in essere dalle società sportive dilettantistiche per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la manutenzione

di impianti sportivi, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

2. L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta per gli atti e i contratti di cui al comma 1, ivi compresi gli appalti di costruzione, è stabilita nella misura del quattro per cento. Nella stessa misura è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni aventi per oggetto gli attrezzi sportivi.

3. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le rendite catastali degli immobili destinati totalmente allo svolgimento delle attività sportive e di proprietà degli enti pubblici territoriali, del CONI, delle federazioni sportive nazionali del CONI, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché delle società ed associazioni sportive affiliate alle federazioni o agli enti sopra citati quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. I redditi derivanti dalla utilizzazione occasionale dell'immobile per attività diverse da quelle sportive sono considerati redditi diversi e vanno determinati nei modi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, gli immobili totalmente destinati all'attività sportiva sono equiparati alle scuole.

5. Le somme impegnate dalle aziende per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento, l'attrezzatura e la gestione di impianti sportivi costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito, purché gli impianti siano aperti per la durata di almeno un quinquennio alla generalità dei cittadini mediante convenzione con l'ente pubblico territoriale.

6. Nel caso di cambiamento, totale o parziale, della destinazione degli impianti sportivi di cui al comma precedente, le somme riconosciute come oneri deducibili e, se maggiore, il valore dei beni, concorrono a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale ha avuto luogo il cambiamento di destinazione.

7. Le convenzioni con le quali gli enti locali territoriali o altri enti pubblici affidano alle società sportive dilettantistiche la gestione di impianti sportivi sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altro gravame fiscale.

8. La disposizione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, deve intendersi applicabile a tutte le opere indicate nell'articolo 1 dello stesso decreto, indipendentemente dal fatto che il loro finanziamento sia posto a carico del citato decreto.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 50.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti enti nazionali di promozione sportiva le associazioni elencate nella tabella B allegata alla presente legge.

ART. 51.

1. Tutte le attività sportive agonistiche e promozionali svolte nell'ambito delle federazioni nazionali sportive e degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, devono essere garantite per gli infortuni sportivi con adeguata copertura assicurativa fornita dalla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), ente pubblico strumentale del CONI.

TABELLA A
(Articolo 27)

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE DEI CONCORSI PRONOSTICI

(In percentuale).

	Anno entrata in vigore della legge	1° anno successivo	2° anno successivo	3° anno successivo	4° anno successivo	5° anno successivo
Montepremi	38	40	42	42	42	42
Imposta unica Stato	20	16	12	8	4	—
CONI (Federazioni sportive nazionali - CUSI)	27	29	31	33	35	37
Credito sportivo	4	4	4	5	6	6
Spese di gestione	8	8	8	8	8	
Enti di promozione spor- tiva	3	3	3	4	5	7

TABELLA B

(Articolo 50)

ENTI NAZIONALI DI PROMOZIONE SPORTIVA

- 1) ACSI — Associazione centri sportivi italiani
- 2) AICS — Associazione italiana cultura e sport
- 3) CNS FIAMMA — Centro nazionale sportivo Fiamma
- 4) CSAIn — Centri sportivi aziendali e industriali
- 5) CNS LIBERTAS — Centro nazionale sportivo Libertas
- 6) CSEN — Centro sportivo educazione nazionale
- 7) CSI — Centro sportivo italiano
- 8) ENDAS — Ente nazionale democratico di azione sociale
- 9) UISP — Unione italiana sport popolare
- 10) PGS — Polisportive giovanile salesiane
- 11) US ACLI — Unione sportiva Acli
- 12) MSP — Movimento sportivo popolare.